

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL VENETO
N. 6/2023
DELLA SEDUTA DEL 14/04/2023**

Note per la trasparenza: Il Consiglio delibera Punto all'ordine del giorno n. 4 "approvazione e delibera Regolamento Privacy".

L'anno 2023 il mese di aprile il giorno 14 alle ore 14.00, in seguito a convocazione trasmessa a mezzo PEC in data 11/04/2023, con prot. n. 21/2023, si è riunito il Consiglio della Federazione in maniera telematica, all'indirizzo comunicato con la Convocazione alla presenza dei Consiglieri:

Consiglieri	Presente	Assente
Renzo Trevisin – Presidente	X	
Nicola Rizzi – Vicepresidente	X	
Marco Grendele – Segretario	X	
Lorenzo Del Rizzo - Tesoriere	X	
Graziano Martini Barzolai	X	
Vanni Bellonzi	X	
Lorenzo Tosi	X	

Verificato il numero legale dal Presidente, si è discusso il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno		Relatore
N.	Argomento	
	Omissis	Omissis
4	"approvazione e delibera Regolamento Privacy".	Renzo Trevisin

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione di cui al punto dell'Ordine del Giorno sopra riportato.

Il Consiglio della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto

Premesso che:

- Il Consiglio della Federazione è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976 e ss.m.ii. , del D.P.R. n. 169 del 8 luglio 2005, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 2/2013;
- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge sopra citata e nel "Regolamento generale del funzionamento della Federazione Regionale del Veneto" approvato dall'Assemblea di FODAF Veneto il 25 febbraio 2022;
- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza;

POLITICA ORGANIZZATIVA PRIVACY

IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento Europeo n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

CONSIDERATO che l’Ordine in qualità titolare del trattamento dei dati personali, deve trattare i dati personali degli interessati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Per tale motivo, il titolare del trattamento ha l’obbligo di adottare specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative e di impartire istruzioni a tutti coloro che sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali

CONSIDERATO che si considera opportuno attribuire specifiche funzioni e compiti connessi al trattamento dei dati personali e alla sicurezza a un soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003;

CONSIDERATO che si considera opportuno documentare la propria politica organizzativa e procedure per la protezione dei dati personali, ai fini di adottare misure tecniche e organizzativa ai sensi dell’art. 32 GDPR;

DELIBERA

1. Oggetto

- 1.1. La presente Politica organizzativa definisce l’organigramma privacy, ruoli e responsabilità per garantire la protezione dei dati personali.
- 1.2. Le procedure e linee guida formalmente adottate, anche successivamente, dal Titolare con Delibera di Consiglio sono parte integrante della presente Politica Organizzativa.
- 1.3. Estratti del presente documento o sintesi dello stesso sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine per dare conoscenza dell’organizzazione interna in materia di protezione di dati personali ai soggetti esterni l’organizzazione (contraenti o soggetti interessati).

2. Struttura organizzativa - Titolare del trattamento

- 2.1. Il Titolare del trattamento è il soggetto che determina le finalità e modalità del trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento è FODAF Veneto.
- 2.2. Ai sensi dell’art. 24 GDPR il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il Trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle Leggi sulla protezione dei dati.
- 2.3. Il Titolare del trattamento adotta, in persona del Presidente pro tempore, la presente Politica Organizzativa e ogni Procedura richiamata, sotto la propria responsabilità, al fine di assicurare l’accountability delle misure adottate per conseguire la protezione dei dati personali all’interno dell’Organizzazione.
- 2.4. Con riferimento ai trattamenti per i quali, ai sensi dell’art. 26 GDPR più Ordini determini finalità e modalità del trattamento di dati personali, viene stipulato apposito accordo che definisca i ruoli e le responsabilità nel trattamento.

3. Struttura organizzativa - Responsabile per la protezione dei dati personali

- 3.1. I requisiti per l'individuazione della professionalità richiesta dal Responsabile per la protezione dei dati personali sono individuati dall'art. 37 GDPR. Il Titolare del trattamento presta particolare attenzione al curriculum del soggetto designato al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti e ad escludere conflitti di interesse, anche tenuto conto del "*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*" del Garante per la protezione dei dati personali.
- 3.2. La posizione e i compiti del Responsabile per la protezione dei dati personali sono stabiliti dagli articoli 38 e 39 GDPR.
- 3.3. I compiti di sorveglianza e garanzia del Responsabile per la protezione dei dati personali all'interno dell'organizzazione sono richiamati in modo dettagliato all'interno delle procedure approvate dal Titolare del trattamento.
- 3.4. Al Responsabile per la protezione dei dati personali è fornita una casella di posta elettronica ordinaria, alla quale accede in via esclusiva privacy.veneto@conaf.it

4. Struttura organizzativa - Coordinatore privacy

- 4.1. Il Coordinatore privacy ha il compito di gestire le richieste da parte degli interessati, gestire gli eventi rilevanti per la sicurezza e notifica di violazioni di dati personali al Garante per la protezione dei dati personali, supportare il titolare del trattamento nell'applicazione delle le misure di sicurezza e affrontare le problematiche privacy che possono emergere secondo i principi di privacy by default e privacy by design, adottare misure adeguate per la documentazione delle misure adottate e applicate per conto del titolare del trattamento.
- 4.2. Il Coordinatore privacy collabora con il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato dall'Ordine, fornendo informazioni e restando reperibile ai contatti convenuti.
- 4.3. Il Coordinatore privacy funge da punto di contatto per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e fornisce loro istruzioni ai sensi dell'art. 29 Reg. UE n. 679/2016 secondo quanto stabilito dal titolare del trattamento.
- 4.4. Il Consiglio designa, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003, il Consigliere con funzione di Coordinatore privacy, fornendo istruzioni specifiche.
- 4.5. I contatti del Coordinatore privacy, quale punto di contatto, sono comunicati al Responsabile per la protezione dei dati personali, consulenti e fornitori che operano in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

5. Struttura organizzativa - Soggetti autorizzati e profili di autorizzazione

- 5.1. I ruoli e le responsabilità interne per il trattamento e l'accesso ai dati personali sono regolati secondo il principio del "need-to-know": il personale dipendente o collaboratori esterni accedono esclusivamente ai dati personali necessari per il raggiungimento delle finalità contemplate nella loro mansione o incarico.

- 5.2. Tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ricevono una lettera di incarico che li vincola alla riservatezza nell'adempimento del rapporto di lavoro e indica loro le istruzioni per trattare i dati personali.
- 5.3. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro i lavoratori sono tenuti alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute come soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.
- 5.4. I lavoratori che, in violazione delle istruzioni ricevute, determinino un trattamento illecito di dati, o una modifica, cancellazione, diffusione, comunicazione non autorizzata, rispondono dal punto di vista disciplinare.

6. Ruoli nel trattamento dei dati personali e registrazione dei fornitori

- 6.1. FODAF Veneto si impegna a comunicare dati personali all'esterno dell'Organizzazione solo in presenza di una base giuridica che renda lecito il trattamento.
- 6.2. I soggetti con i quali FODAF Veneto definisce finalità e modalità del trattamento dei dati personali sono vincolati, mediante la sottoscrizione di apposito contratto ai sensi dell'art. 26 GDPR, all'applicazione di misure di sicurezza concordate in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali.
- 6.3. I soggetti che trattano dati personali per conto di FODAF Veneto. sono vincolati, mediante la sottoscrizione di apposito contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR, all'applicazione di misure di sicurezza almeno pari a quelle stabilite dal titolare del trattamento all'interno della propria organizzazione, in applicazione alle procedure del presente documento (es. coinvolgimento nelle procedure di data breach; coinvolgimento nelle procedure per adempiere alle richieste degli interessati). L'elenco completo dei responsabili del trattamento viene aggiornato quale allegato al registro delle attività di trattamento tenuto dal Coordinatore privacy ai sensi dell'art. 30 GDPR.
- 6.4. Qualora FODAF Veneto effettui trattamenti di dati personali per conto di committenti o titolari del trattamento terzi in qualità di responsabile del trattamento, le responsabilità e misure di sicurezza vengono definite con accordo scritto ai sensi dell'art. 28 GDPR.
- 6.5. Il Coordinatore Privacy viene coinvolto nella fase preliminare per la stipula di accordi, adotta misure organizzative al fine di valutare il ruolo nei trattamenti di dati personali e quali misure tecniche organizzative adottare nei rapporti con fornitori e committenti, Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti.
- 6.6. Con riferimento alla scelta dei fornitori, le misure di sicurezza adottate dagli stessi per assicurare la protezione dei dati personali devono essere considerate requisito fondamentale preliminare alla stipula di accordi contrattuali, anche considerato le misure di sicurezza definite con Linee Guida AGID.

7. Analisi dei rischi e Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

- 7.1. L'introduzione, modifica e cancellazione di trattamenti di dati personali o di operazioni di trattamento inerenti richiedono una valutazione per identificare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la loro verosimiglianza e possibile impatto, al fine di mitigare tali rischi con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.
- 7.2. In fase di progettazione del trattamento il Team Privacy predetermina la base giuridica rilevante e specifica del trattamento.
- 7.3. Il registro delle attività di trattamento contiene apposita sezione dove indicare in modo specifico, per ciascun trattamento o operazione di trattamento, la base giuridica correlata ai sensi degli art. 6, 9, 10 GDPR o dell'art. 2 sexies Codice Privacy DLgs 196/2003.
- 7.4. Oltre all'introduzione di misure di sicurezza basate sull'analisi dei trattamenti e tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di implementazione, il Coordinatore Privacy propone al Consiglio l'adozione di ogni misura richiesta da norma di legge o da provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali.
- 7.5. Il Responsabile per la protezione dei dati personali viene coinvolto nella fase di valutazione e progettazione dei trattamenti fin dalla fase iniziale del loro ciclo di vita. Qualora le misure proposte dal Coordinatore Privacy non siano ritenute adeguate dal Responsabile per la protezione dei dati personali, lo stesso redige parere diretto al Titolare del trattamento, il quale documenta la scelta finale sulle misure adottate.
- 7.6. Nel contesto di Analisi dei trattamenti per l'introduzione di nuovi trattamenti e/o aggiornamento del Registro delle attività di trattamento per trattamenti già posti in essere, viene effettuata una valutazione preliminare al fine di determinare se sussiste un obbligo o l'opportunità di condurre una Valutazione di Impatto su un trattamento di dati personali o trattamenti multipli simili tra loro.
- 7.7. La valutazione preliminare viene condotta al fine di stabilire se il trattamento può presentare rischi elevati, sulla base dei criteri e degli scenari stabiliti dalle *"Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato"* del Gruppo di Lavoro Articolo 29 n. 248 rev.1, tenuto conto di provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali e del European Data Protection Board.
- 7.8. Qualora sia necessario effettuare una valutazione di impatto, il Coordinatore Privacy stabilisce la metodologia più adeguata per la valutazione del rischio, coinvolgendo professionalità esterne l'organizzazione o garantendo comunque un rapporto dialogico tra soggetto redattore e valutatore della valutazione.
- 7.9. Il Responsabile per la protezione dei dati personali offre proprio parere sulla Valutazione condotta e il Titolare del trattamento valida formalmente il documento di valutazione e il relativo Piano di azione.

- 7.10. Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art 36 GDPR, il Titolare del trattamento, sentito il Responsabile per la protezione dei dati, effettua la consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.

8. Misure di riesame periodico - Accountability

- 8.1. Le misure di sicurezza vengono documentate in sintesi, da parte del Coordinatore privacy, sentito il Responsabile per la protezione dei dati.
- 8.2. Il Coordinatore privacy conserva fascicolo recante la documentazione attuativa della presente politica organizzativa.
- 8.3. Il Coordinatore privacy conserva i registri delle attività di trattamento effettuate da FODAF Veneto in qualità di Titolare del trattamento e in qualità di Responsabile del trattamento.
- 8.4. Il modello di registro utilizzato, oltre a documentare tutti i requisiti previsti dall'art. 30 GDPR, presenta l'identificazione, per ciascun trattamento, delle basi giuridiche e degli asset attraverso i quali i trattamenti sono effettuati.
- 8.5. La revisione del Registro delle attività di trattamento è effettuata dal Coordinatore privacy. L'introduzione di nuovi trattamenti o di nuove misure di sicurezza deve essere approvata dal Titolare del trattamento.
- 8.6. Vengono adottate dal Titolare del trattamento, tramite Delibera del Consiglio, le procedure di gestione delle violazioni di dati personali, la procedura di gestione dei diritti degli interessati, e ogni altra procedura in materia di protezione dei dati personali.

9. Misure di riesame periodico - Formazione e sensibilizzazione del personale

- 9.1. La formazione dei soggetti autorizzati al trattamento viene effettuata a mezzo di strumenti e-learning con regolarità.
- 9.2. Il Coordinatore privacy riceve formazione dedicata e qualificata.
- 9.3. Il Coordinatore privacy, sentito il Responsabile per la protezione dei dati, definisce il programma biennale della formazione, le modalità e gli obiettivi.

10. Misure di riesame periodico - Aggiornamento e redazione del report annuale

- 10.1. FODAF Veneto intende testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 10.2. Il Coordinatore privacy, ogni anno redige un report di sintesi delle attività di controllo svolte durante l'anno.
- 10.3. Il report annuale, in particolare, reca sintetiche informazioni o notizie su:
- Nuovi trattamenti introdotti;
 - Aggiornamenti delle versioni delle informative privacy;

- Eventuali cambiamenti dei sistemi informatici;
- Elenco delle eventuali analisi del rischio o delle valutazioni di impatto svolte, con riferimento ai prodotti, processi, servizi valutati;
- Elenco degli interventi di formazione svolti;
- Elenco delle eventuali misure di mitigazione o cancellazione del rischio introdotte;
- Eventuali violazioni dei dati personali subite;
- Elenco degli audit svolti;
- Applicazione delle misure di rimeditazione e aggiornamento del Sistema Gestione Privacy;
- Valutazione del budget e delle risorse a disposizione.
- Rispetto alle sintetiche informazioni documentate, il Team Privacy valuta l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

10.4. Il report annuale, in particolare, valuta le misure sulla base di:

- numero di data breach documentati;
- rispetto delle tempistiche di azioni richieste in procedure o accordi contrattuali;
- tempo necessario per la raccolta delle informazioni e notifica di data breach;
- numero di reclami del Garante per la protezione dei dati personali ricevuti;
- numero di contenziosi aperti in materia di protezione dei dati personali;
- tempo di risposta alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- l'efficacia delle informazioni fornite dai responsabili del trattamento in esecuzione agli obblighi contrattuali;
- in caso di perdita o indisponibilità dei dati, il tempo per assicurare la continuità operativa;
- altri indicatori (KPI - Key Performance Indicator) considerati adeguati per misurare l'efficacia delle misure rispetto al contesto.

11. Misure di riesame periodico - Audit

11.1. Il Coordinatore Privacy predisponde, sentito il Responsabile per la protezione dei dati personali, sulla base delle evidenze documentate nel report annuale, e secondo gli obiettivi di efficacia individuati, un piano per l'effettuazione di audit interni e/o presso i responsabili del trattamento.

11.2. Tale piano deve essere predisposto su base annuale.

11.3. L'audit ha ad oggetto l'applicazione della presente Politica Organizzativa e delle Procedure e la normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di valutare la conformità legislativa dei trattamenti e l'efficacia delle misure introdotte, a seconda degli obiettivi della tipologia di audit.

11.4. Per l'effettuazione dell'audit il Titolare del trattamento può dare incarico a un consulente esterno, indicando gli obiettivi che intende raggiungere.

11.5. L'effettuazione degli audit presso le sedi locali è regolato da apposita procedura.

Sentita

la relazione del Presidente dott. Renzo Trevisin, a seguito della discussione dell'argomento pone alla votazione la richiesta, con il seguente esito:

Consiglieri	Presente	Assente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Renzo Trevisin – Presidente	X		X		
Nicola Rizzi – Vicepresidente	X		X		
Marco Grendele – Segretario	X		X		
Lorenzo Del Rizzo – Tesoriere	X		X		
Graziano Martini Barzolari	X		X		
Vanni Bellonzi	X		X		
Lorenzo Tosi	X		X		
TOTALE	7	0	7	0	0

DELIBERA

- di approvare il presente Regolamento Privacy di Fodaf Veneto;
- di dare mandato alla Segreteria della Federazione di procedere alla pubblicazione del presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario
Marco Grendele
Dottore Forestale



Il Presidente
Renzo Trevisin
Dottore Forestale





FEDERAZIONE
REGIONALE ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO



Ministero della Giustizia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che la presente copia di delibera è conforme all'originale, depositata presso la sede della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, in Viale Garibaldi, 44/A a Mestre - Venezia.

Il Segretario

Marco Grendele

Dottore Forestale